



**TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

IL GIUDICE

della causa n. 4579/2013 R.G., ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Osservato che il documento (certificazione del R.U.P. della C.M., in data 14.3.2014), che si assume (dalla difesa della ricorrente) depositato all'udienza del 17.3.2014 (così la dichiarazione del menzionato difensore della ricorrente, contenuta nel foglio già predisposto da quella difesa, e che dalla medesima veniva presentato in udienza), in realtà, non è in atti, senza che risulti una chiara attestazione, nel verbale, che il documento medesimo sia stato effettivamente prodotto: e, comunque, la somma relativa ai lavori di somma urgenza, pari ad euro 58.980,97, a detta della medesima parte ricorrente, si riferisce a lavori tuttora in corso, e non è stata ancora contabilizzata: sicché su tale posta, in questa sede, non si emetterà alcuna pronunzia, rinviando la questione ad eventuale nuovo procedimento (o, meglio, ad una soluzione da adottarsi in sede amministrativa).

2. Considerato che le parti (anche la ricorrente, seppur in via subordinata al mancato riconoscimento dell'importo, di cui *sub 1*) convengono sulla circostanza che, quanto meno, la Regione debba alla C.M. l'importo di euro 860.419,18, all'esito del reciproco dare ed avere (salvo quanto detto circa i lavori di somma urgenza, in via di svolgimento).

3. Quanto agli interessi ed alla rivalutazione, si ricorda, innanzitutto, che «*Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.*» (Cass. civ., Sez. I, 18.9.2013, n. 21340); sicché, nella specie, gli interessi non potranno che decorrere, mancando la prova della ricezione di un atto di costituzione in mora, dalla data del perfezionamento, per la resistente, della notificazione della domanda (il 16.12.2013).

Si osserva, poi, con specifico riguardo alla rivalutazione, che, con la medesima decorrenza degli interessi legali, possa essere riconosciuto il maggior danno (eventuale, come si vedrà), chiesto nella menzionata forma della rivalutazione monetaria: ma, a causa della genericità della domanda, tale danno, nell'*an* e nel *quantum*, non potrà eccedere quanto si desume dai principi espressi da Cass. civ., Sez. UU., 16.7.2008, n. 19499 (seguita da pronunzie posteriori conformi): «*Nel caso di ritardo adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta: te quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc., fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite: il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale*».

4. Le spese di lite possono essere compensate, dall'un lato, giacché la Regione avrebbe dovuto corrispondere, quanto meno, la minor somma, di cui alle sue stesse difese, e, dall'altro, avendo la C.M., mediante il proprio difensore, dichiarato, in udienza, di essere «*disponibile anche ad una compensazione delle spese di lite*»

P.Q.M.

1. condanna la Regione Campania a pagare alla Comunità Montana del Taburno la somma di euro 860.419,18, oltre interessi legali e maggior danno (come da motivazione: § 3), con decorrenza dal 16.12.2013, sino al soddisfo;

2. compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, 3.4.2014

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO